

Nuovi limiti per le compensazioni fiscali

Dal 1° gennaio 2020, il Governo ha introdotto nuove misure al fine di rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, in particolare:

1. è possibile compensare i crediti emergenti dalle dichiarazioni relative alle imposte dirette, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito;
2. è esteso l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione.

Il comma 1 dell'art. 3 del DL nr. 24/2019, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 157/2019, dispone ora l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione, nel modello F24, per importi superiori ad euro 5.000 annui, di crediti relativi a:

- imposte sui redditi e relative addizionali;
- imposte sostitutive delle imposte sui redditi;
- IRAP.

Vengono, in pratica, estese ai crediti relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP le stesse regole già applicabili ai crediti IVA, introducendo un differimento temporale del momento in cui diviene possibile l'utilizzazione del credito fiscale in compensazione.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Pertanto, i crediti del periodo d'imposta 2018, potranno essere compensati, senza obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019.

Allo stato, in attesa di ulteriori precisazioni ministeriali, si può evidenziare ulteriormente che:

- come confermato anche dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione nr. 110/E del 31/12/2019, la nuova disposizione non si applica ai crediti relativi alle ritenute alla fonte, pertanto, i crediti emergenti dalla dichiarazione modello 770 potranno essere utilizzati in compensazione senza presentazione preventiva della dichiarazione;
- ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui, sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24 (i.e. le cd. compensazioni orizzontali).

Il comma 2 dell'art. 3 della citata Legge, inoltre, estende a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione (e quindi non solo ai soggetti titolari di partita IVA), l'obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche, tramite modello F24.

Infatti, è stato introdotto l'obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle entrate per la presentazione di modelli F24 contenenti compensazioni anche per i contribuenti non titolari di partita IVA, senza limiti di importo. In passato, il suddetto obbligo era previsto solo in caso di modelli F24 «a saldo zero» o di particolari crediti d'imposta agevolativi.

L'obbligo viene esteso a tutti i crediti maturati dal periodo di imposta in corso al 31/12/2019, compresi quelli maturati in qualità di sostituto di imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro).